



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dr. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
23	10/02/2017	6	0

Oggetto:

Piano di azione regionale per la lotta al cerambicide Aromia bungii - IV aggiornamento

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) la direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 ha stabilito le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

b) la direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, ha modificato la suddetta direttiva;

c) il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" ha affidato, tra l'altro, le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali;

d) con DRD n. 426 del 14/11/2012 dell'allora Settore SIRCA ad oggetto "Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *Aromia Bungii* in Campania, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e sue modifiche", tra l'altro:

- è stata resa obbligatoria la lotta al cerambicide *Aromia bungii* nell'intero territorio regionale;
- si è stabilito di adottare tutte le misure atte ad eradicare ed, in subordine, a circoscrivere e contenere la zona interessata dall'infestazione del cerambicide *A. bungii*, secondo l'allegato "Piano d'azione";

e) con DRD 330 del 05.02.2014 è stato aggiornato il Piano d'azione regionale per la lotta ad *Aromia bungii* in Campania;

f) con nota n. 0024760 del 19/11/2014 il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha richiesto il Piano d'azione contro *A. bungii* al fine anche di dare una risposta alle raccomandazioni dell'FVO che ha formulato in merito;

g) con DRD 46 del 1/12/2014 è stato ulteriormente aggiornato il Piano d'azione regionale per la lotta ad *Aromia bungii*.

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare ulteriormente il Piano d'azione regionale in virtù delle risultanze degli accertamenti fitosanitari espletati fino al 31 dicembre 2016 in merito allo *status* delle diverse zone interessate dall'infestazione;

RITENUTO di dover:

a) confermare l'obbligatorietà della lotta al cerambicide *A. bungii* sull'intero territorio regionale;

b) aggiornare tutte le misure atte a contenere la diffusione del cerambicide *A. bungii* e prevenirne la diffusione in nuovi areali, secondo il "Piano d'azione" (allegato 1) allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

c) definire le diverse zone interessate dalla problematica a seguito delle attività di monitoraggio svolte fino al 31/12/2016, con relative perimetrazioni grafiche, secondo le mappe allegate al predetto Piano d'azione;

f) annullare e sostituire con il presente atto le Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *A. bungii* in Campania, stabilite con Decreto dirigenziale regionale n. 46 del 01/12/2014 già di aggiornamento delle Misure fitosanitarie regionali di controllo ed eradicazione di *Aromia bungii* (Faldermann) in Campania.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall' U.O.D. 06.10, Fitosanitario regionale

DECRETA

per i motivi e le considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di:

- 1)** confermare l'obbligatorietà della lotta al cerambicide *A. bungii* sull'intero territorio regionale;
- 2)** aggiornare tutte le misure atte a contenere la diffusione del cerambicide *A. bungii* e prevenirne la diffusione in nuovi areali, secondo il "Piano d'azione" (allegato 1) allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3)** definire le diverse zone interessate dalla problematica a seguito delle attività di monitoraggio svolte fino al 31/12/2016, con relative perimetrazioni grafiche, secondo le mappe allegare al predetto Piano d'azione;
- 4)** annullare e sostituire con il presente atto le Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *A. bungii* in Campania, stabilite con Decreto dirigenziale regionale n. 46 del 01/12/2014 già di aggiornamento delle Misure fitosanitarie regionali di controllo ed eradicazione di *Aromia bungii* (Faldermann) in Campania.

Il presente Decreto è trasmesso a:

- Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Sindaci dei Comuni interessati dall'infestazione;
- Bollettino Ufficiale, UOD 40.03.05, ai fini della pubblicazione;
- Ufficio Archiviazione Decreti Dirigenziali, UOD 40.03.03, per i compiti consequenziali.

DIASCO

PIANO D'AZIONE REGIONALE PER LA LOTTA AL CERAMBICIDE
AROMIA BUNGII
IV aggiornamento

1. Premessa

Il presente Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie da attuare contro il coleottero cerambicide *Aromia bungii* Faldermann, rinvenuto in Campania nell'autunno del 2012 nella conurbazione tra Napoli e Pozzuoli su piante sparse di *Prunus armeniaca*, *Prunus avium* e *Prunus domestica*.

Tale aggiornamento rientra tra le iniziative per limitare la diffusione di questa specie aliena e per individuare e sviluppare sul piano operativo strategie di lotta in grado di contenere entro limiti sostenibili, con riferimento sia alla salvaguardia dell'ambiente, della salute degli agricoltori e dei consumatori, sia agli aspetti sociali ed economici.

L'inizio della notorietà in occidente di questa specie invasiva risale al 2008, quando alcuni adulti furono intercettati nel Regno Unito tra i pallet di legno in un magazzino ed un altro adulto fu intercettato negli Stati Uniti in uno stabilimento industriale, a seguito di scambi commerciali avuti con Cina e Taiwan. Nel 2011 *A. bungii* è stata ritrovata in Baviera - Germania, su un vecchio albero di susine di un giardino privato. Nell'estate del 2013 il cerambice è stato rinvenuto anche in Lombardia.

Nel 2016 è stato di nuovo accertato in due località della Baviera – Germania.

L'aggiornamento del piano è stato elaborato tenendo conto che il “cerambicide delle drupacee” *A. bungii* è un fitofago estremamente pericoloso per le specie coltivate del genere *Prunus*, largamente utilizzate nella frutticoltura italiana e che è in grado di causare gravi danni a questo settore produttivo di primaria importanza. È opportuno, pertanto, adottare specifiche misure fitosanitarie idonee alla sua eradicazione o almeno al suo contenimento ed impedire l'introduzione e la diffusione in nuovi areali ritenuti liberi.

La presente revisione del Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie, tenendo conto delle raccomandazioni del “Food and Veterinary Office” della Commissione Europea in seguito all'ispezione svoltasi in Italia dal 4 al 14 Marzo 2014 per la valutazione della situazione e i mezzi di controllo per i Cerambicidi. Inoltre la presente revisione tiene anche conto delle risultanze dell' “Expert Working Groups for Pest Risk Analysis *Aromia bungii*” organizzato dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO/OEPP) a Napoli dall'11 al 15 novembre 2013. La stessa organizzazione ha inserito recentemente l'*A. bungii* in “A1 List of pests recommended for regulation as quarantine pests”.

Il presente piano è stato redatto anche sulla base delle conoscenze acquisite dal 2012. Tutte le infestazioni rilevate in Campania hanno riguardato esclusivamente drupacee del genere *Prunus* ed in particolare *Prunus armeniaca* – albicocco, *Prunus domestica* – susino, *Prunus avium* – ciliegio, *Prunus persica* –pesco e una pianta di *Prunus dulcis* – mandorlo. In letteratura, invece, sono riportate tra le piante sensibili anche *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Diospyros virginiana* (stesso genere del cachi), *Olea europea* (olivo), *Populus alba* (pioppo bianco), *Pterocarya stenoptera* (stessa famiglia del noce), *Punica granatum* (melograno), *Schima superba* (Theaceae). Allo stato attuale, pur essendo state monitorate molte di queste ultime specie, sono risultate sempre non infestate.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";
- Decreto dirigenziale regionale n. 426 del 14 novembre 2012 "Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *Aromia bungii*" e successive modifiche ed integrazioni;
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) - 2012/138/UE;
- Decreto 12 ottobre 2012 "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana".
- Decreto dirigenziale regionale n. 46 del 01.12.2014 aggiornamento delle misure fitosanitarie regionali di controllo ed eradicazione di *Aromia bungii* (Faldermann) in Campania. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.214 e sue modifiche.

3. Ambito di applicazione

Per la protezione delle piante riconosciute "sensibili" agli attacchi di *Aromia bungii*, il presente piano trova applicazione su tutto il territorio regionale.

4. Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente piano di azione, si intende per:

- a) organismo nocivo: il cerambicide *Aromia bungii* Faldermann in ogni suo stadio di sviluppo;
- b) zona infestata: zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata, comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo;
- c) zona contenimento: zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata da oltre tre anni e in cui pur adottando misure di eradicazione non si è riusciti nell'intento pur rimanendo obiettivo di lungo periodo;
- d) zona cuscinetto: fascia perimetrale di almeno 2 km attorno alla zona infestata o alla zona contenimento;
- e) zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata, della zona contenimento e della zona cuscinetto;
- f) zona libera: area non rientrante nella zona delimitata;
- g) piante sensibili: le piante e le giovani piante destinate alla piantagione, compreso quelle ornamentali, il cui fusto al colletto ha un diametro uguale o superiore a 3 cm di *Prunus* sp. (Rosaceae), *Azadirachta indica* (Meliaceae), *Bambusa textilis* (Poaceae), *Diospyros virginiana* (Ebenaceae), *Olea europea* (olivo - Oleaceae), *Populus alba* (Salicaceae), *Pterocarya stenoptera* (Juglandaceae), *Punica granatum* (Lythraceae), *Schima superba* (Theaceae);
- h) luogo di produzione: il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie di cui al «ISPM n°5».

La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo nocivo.

Per quanto concerne la larghezza della zona cuscinetto occorre precisare che la sua determinazione è stata effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:

- mancanza di riscontri scientifici sulle reali capacità di volo dell'insetto;
- limitato avanzamento del fronte dell'infestazione, che si è avuto dal 2012 ad oggi;
- delle dimensioni dell'insetto;
- della capacità di volo di cerambicidi simili;
- delle osservazioni dirette effettuate dal personale incaricato dei monitoraggi inerenti a piccoli voli e solo da pianta a pianta nello stesso sito.

Per quanto sopra esposto si è ritenuto di dover stabilire in 2 Km la larghezza della zona cuscinetto, misura del tutto precauzionale rispetto ad un ipotizzato spostamento massimo di 1 Km effettuato durante la vita di un adulto.


5. Attuale diffusione

Dalle risultanze degli accertamenti espletati al 31/12/2016 sul territorio regionale (Tabella 1) è stato possibile confermare la presenza di *A. bungii* solo nell'area del napoletano e più precisamente nei territori del comune di Napoli e nei territori dei comuni limitrofi di Bacoli, Mugnano di Napoli Quarto, Monte di Procida, Marano di Napoli, Pozzuoli mentre risultano di nuova infestazione i territori dei comuni di Arzano, Casavatore, Casoria, contigui alla parte orientale di Napoli.

Il contenimento dell'infestazione sicuramente è avvenuto grazie all'adozione di tutta una serie di misure fitosanitarie così come individuate nei precedenti Piani d'azione e che hanno comportato il ritrovamento di circa 2000 piante infestate che sono state tempestivamente abbattute, anche attraverso il servizio del "Pronto intervento fitosanitario".

Tabella 1 - Siti monitorati dal 01/01/2012 al 31/12/2016

Avellino	100
Benevento	193
Caserta	262
Napoli	807
Salerno	195
TOTALI	1557



6. Delimitazione delle aree

In base agli accertamenti effettuati dal 2012 al 31 dicembre 2016 sull'intero territorio regionale, pari a circa 3000 osservazioni effettuate in 1557 siti e che hanno interessato sia i *Prunus* che altre specie sensibili, è emerso che l'infestazione è rimasta confinata nel territorio del napoletano.

Comunque, occorre evidenziare che pur adottando misure di eradicazione incisive che hanno comportato l'abbattimento di un gran numero di piante di *Prunus* risulta palese dopo cinque anni dal primo ritrovamento ritenere l'organismo specificato non più eradicabile nel breve periodo per cui occorre prendere atto delle circostanze di fatto e adottare misure volte al contenimento dell'organismo nocivo nella zona in questione.

Per quanto sopra esposto la delimitazione del territorio regionale, in base a quanto stabilito al Capitolo 4, è così articolata:

- a) zona infestata: allo stato attuale non esistono zone infestate sul territorio regionale in quanto con l'adozione del presente Piano, l'area dove è presente *Aromia bungii* è da considerarsi zona contenimento, come appresso specificato;
- b) zona contenimento: zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata da oltre tre anni e corrisponde ai territori comunali della vecchia zona infestata di cui al Decreto dirigenziale n. 46 del 01.12.2014. La zona di contenimento ha un'estensione di circa 204 Km², interessa i territori dei comuni riportati in Tabella 2, mentre graficamente è riportata in Allegato 1, con i relativi dettagli;
- c) zona cuscinetto: fascia perimetrale di almeno 2 km attorno alla zona contenimento, dell'estensione di circa 80 Km², interessa i territori dei comuni riportati in Tabella 2, mentre graficamente è riportata in Allegato 2, con i relativi dettagli;
- d) zona delimitata, l'area costituita dall'insieme della zona contenimento e della zona cuscinetto e riportata in Allegato 3;
- e) zona libera, la restante area non rientrante nella zona delimitata e riportata sempre in Allegato 4.

Tabella 2 Comuni presenti nella zona contenimento e nella zona cuscinetto.

Zona di Contentimento	Zona cuscinetto
Arzano (Parte)*	Afragola (Parte)
Bacoli (Parte)	Arzano (Parte)
Casavatore (Parte)	Bacoli (Parte)
Casoria (Parte)	Calvizzano (Parte)
Marano di Napoli (Parte)	Casandrino (Parte)
Monte di Procida (Parte)	Casavatore (Parte)
Mugnano di Napoli (Parte)	Casoria (Parte)
Napoli (Parte)	Giugliano in Campania (Parte)
Pozzuoli (Parte)	Marano di Napoli (Parte)
Quarto (Parte)	Melito di Napoli (Parte)
	Monte di Procida (Parte)
	Mugnano di Napoli (Parte)
	Napoli (Parte)
	Pozzuoli (Parte)
	Qualiano (Parte)
	Quarto (Parte)
	Villaricca (Parte)

(Parte)* si rimanda ai dettagli grafici riportati in allegato per l'individuazione esatta dei territori comunali interessati dalle singole zone

7. Monitoraggio e ispezioni

Il Servizio fitosanitario effettua annualmente indagini ufficiali sull'intero territorio regionale per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo *A. bungii* o dei suoi sintomi attraverso ispezioni sistematiche, anche con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e, se del caso, di altri soggetti pubblici o privati. Detti monitoraggi sono espletati anche dal personale afferente al progetto URCoFi. I dati delle ispezioni sono inseriti nel sistema SIMFito (Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario).

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, indagando su eventuali sintomi dell'infestazione, quali rosime o deperimento della pianta; particolare attenzione va posta al tronco ed alle branche principali. Il ritrovamento di fori, da cui fuoriesce rosime, l'individuazione di rosime alla base della pianta o sulla proiezione delle branche principali, è sintomo della presenza dell'organismo nocivo che va confermata tramite scortecciamento ed eventuale conferma di laboratorio in quanto esistono altri insetti xilofagi in grado di causare danni molto simili. In caso dubbio e soprattutto in nuovi areali può essere previsto un campionamento distruttivo per arrivare all'esatta determinazione dell'insetto xilofago.

Nel periodo dello sfarfallamento degli adulti il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole innescate con miscele attrattive (aceto, vino, zucchero), se pur i dati acquisiti sull'efficacia della tecnica non sempre sono stati incoraggianti. Comunque le trappole sono da posizionare una ogni due-tre alberi, fissate al tronco, preferibilmente ad una altezza di circa 1,60 m in zone ombreggiate (esposte a nord per evitare la luce diretta del sole in estate).

L'utilizzo delle trappole nella zona di contenimento o in eventuali nuove zone infestate ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli dell'insetto in modo da poter individuare il periodo più opportuno per effettuare eventuali trattamenti insetticidi.

8. Misure volte al contenimento di *Aromia bungii*

8.1 Monitoraggio rafforzato

Nella zona cuscinetto è previsto un **monitoraggio rafforzato** delle piante sensibili presenti nell'area. Le ispezioni sono programmate seguendo un sistema a griglia che consente di coprire tutta la zona e prevedono il controllo di tutte le potenziali piante ospiti.

Le ispezioni vengono effettuate principalmente secondo le seguenti priorità:

- a partire dal bordo esterno della zona di contenimento per poi spostarsi verso la zona libera (almeno una squadra)
- dal limite esterno della zona cuscinetto per poi spostarsi verso l'interno fino ad arrivare alla zona di contenimento (due squadre).

Tali controlli riguardano anche le piante ornamentali di *Prunus* spp. ubicate in giardini privati, parchi pubblici e privati.

Quando sono accertate nuove piante infestate da *A. bungii* viene attivato un monitoraggio intensivo in tutta la zona. In particolare, vanno esaminate individualmente e dettagliatamente tutte le piante sensibili ubicate nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri. Tale particolare controllo si effettua per verificare la presenza di sintomi d'infestazione, e quindi applicare, ove opportuno, le misure fitosanitarie atte ad impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo nocivo a partire da queste piante. Il monitoraggio delle piante sensibili ubicate nel raggio di 100 metri da quelle infestate è particolarmente importante che sia svolto subito anche dopo la fine del volo degli adulti, quando le larve neo formate, che già producono segatura, sono ancora superficiali e potenzialmente controllabili dagli ordinari trattamenti insetticidi.

8.2 Abbattimento delle piante infestate

Per evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario dispone l'abbattimento delle piante che presentano sintomi causati dal cerambicide di che trattasi. Gli abbattimenti devono prevedere anche la rimozione della ceppaia e gli stessi vanno effettuati con la massima celerità. Nel caso in cui si accertino piante infestate nel periodo di volo dell'insetto, l'abbattimento e la rimozione delle ceppaie devono avvenire previa adozione di accorgimenti tecnici che evitino la loro diffusione. Tali accorgimenti vanno individuati, di volta in volta, e solo a titolo esemplificativo possono essere individuati nel minor numero di tagli possibili dei tronchi, l'utilizzo di reti antinsetto sulla chioma o sui rami, ecc..

Inoltre:

- a) gli abbattimenti vanno effettuati previo preavviso, da parte del possessore delle piante, di almeno due giorni lavorativi al Servizio fitosanitario regionale. L'abbattimento deve avvenire con l'eliminazione anche delle ceppaie. Detto materiale deve essere cippato o trattato termicamente sul posto alla presenza di Ispettore fitosanitario o di altro personale tecnico incaricato dal Servizio fitosanitario regionale. Se lo stesso non può essere trattato in loco, deve essere immediatamente trasportato in sicurezza (imbustato o su camion chiuso) per essere successivamente trattato secondo le modalità sopra citate;
- b) in casi eccezionali, il Servizio fitosanitario può prescrivere l'attuazione di misure di eradicazione alternative o aggiuntive in grado di garantire il massimo livello di protezione dalla diffusione dell'organismo nocivo (es. sistemazione di reti metallica di protezione sul terreno o radici residue);
- c) nella zona delimitata vanno effettuati trattamenti insetticidi contro gli adulti del cerambicide nel periodo del volo, che dalle osservazioni svolte nei diversi anni è iniziato dalla metà di giugno e si è concluso ai primi di settembre, con un picco nel mese di luglio. Pertanto, il primo trattamento va eseguito alla comparsa dei primi adulti, alla metà di giugno, il secondo alla fine di giugno - inizio luglio e il terzo alla metà di luglio. Allo stato attuale il Ministero della Salute ha autorizzato diversi prodotti commerciali a base di DELTAMETRINA e THIACLOPRID, i quali vanno impiegati in modo alternato, utilizzando almeno 1200-1500 litri di acqua ad ettaro, avendo cura di bagnare bene i tronchi e le branche principali e secondarie. Per le piante considerate ornamentali, ubicate prevalentemente in ambito di giardini urbani, i prodotti fitosanitari da impiegare per i trattamenti fitoiatrici sono quelli registrati per la distribuzione su piante ornamentali (PPO), caratterizzati da bassa classe tossicologica e da effetto abbattente.
- d) nella zona contenimento il legname, come i rifiuti di legno delle piante ospiti dell'Organismo nocivo, deve essere utilizzato o smaltito solo all'interno della stessa zona per cui è vietata la movimentazione di detti materiali al di fuori della zona. In conformità ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE per evitare un rischio di diffusione dell'organismo nocivo gli spostamenti di legname, legna da ardere e rifiuti di legno (dalla potatura) sono soggetti a controlli da parte del Servizio fitosanitario e di altri Enti preposti. Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale può, di volta in volta, autorizzare l'utilizzo del legname o lo smaltimento dei rifiuti di legno al di fuori della zona infestata sempreché siano assicurate tutte quelle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione dell'insetto e di dispersione del carico. In tal caso il Servizio fitosanitario effettua controlli sulle diverse fasi della movimentazione del materiale legnoso.
- e) nei siti risultati infestati da *A. bungii* è buona norma evitare il reimpianto di piante sensibili.

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di terreni su cui insistono piante sensibili ad *A. bungii*, ricadenti nelle aree in cui è accertata la presenza dell'insetto, sono tenuti al rispetto delle predette disposizioni.

Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale, potrà valutare eventuali richieste di abbattimento attraverso l'ausilio del "Servizio del Pronto intervento fitosanitario",

8.3 Disposizioni per le aziende vivaistiche

Le aziende vivaistiche che producono piante sensibili all'interno della zona contenimento, per poter commercializzare all'esterno, sono oggetto di specifici controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale ed hanno l'obbligo di assicurare che il luogo di produzione sia indenne dall'organismo nocivo secondo l'ISPM n° 10. Pertanto sono obbligate a:

- coltivare le piante sensibili sotto protezione fisica totale con apposite reti per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo, oppure
- attuare un piano di trattamenti preventivi adeguato e preventivamente validato dal Servizio fitosanitario regionale.

Le piante sensibili devono essere sottoposte a meticolose ispezioni ufficiali per rilevare eventuali sintomi dell'organismo nocivo, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non deve essere constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, dette ispezioni comprendono un campionamento distruttivo mirato. Solo con l'esito negativo di tali indagini potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante.

8.4 Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico

I commercianti di piante sensibili che operano all'interno della zona delimitata possono commercializzare le piante in questione senza alcuna limitazione solo nel caso in cui le piante entrano ed escono dall'azienda durante il periodo che va dal mese di novembre al mese di marzo, quando si è sicuri che non c'è volo dell'insetto e quindi non c'è possibilità che il materiale venga infestato.

Il materiale che non viene ceduto entro il mese di marzo, per poter essere commercializzato successivamente è assoggettato alle stesse procedure di quello delle aziende vivaistiche che coltivano piante sensibili all'interno della zona infestata o della zona cuscinetto.

L'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale" provvede ad informare i vivaisti e i commercianti di piante sensibili registrati in base agli artt. 19 e 20 del D.Lgs 214/2005 sulle disposizioni soprariportate.

9. Collaborazioni

La Regione Campania, attraverso l'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale", promuove e coordina il su citato programma di monitoraggio anche in collaborazione con i partner dell'intesa URCoFi (i cui membri sono il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante e il CREA - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura), con le Amministrazioni comunali e gli Enti gestori dei parchi e, se del caso, con altri soggetti pubblici o privati, per quanto di loro competenza.

In particolare sono coinvolti:

- i tecnici regionali operanti nella difesa fitosanitaria e gli Ispettori/agenti fitosanitari;
- le Amministrazioni comunali per le collaborazioni in fase di monitoraggio e facilitazioni per gli accessi ai luoghi chiusi ove ci sono piante sensibili, infestate o sospette tali;
- i singoli cittadini proprietari di piante sensibili ubicate in aree agricole o aree urbane;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle piante ornamentali del genere *Prunus*;
- gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria;
- le Associazioni ambientaliste, Enti Parco, ecc.
- le Università ed Enti di ricerca, in particolare attraverso il Piano d'azione "URCoFi" inerente alle azioni di rafforzamento della vigilanza e controllo fitosanitario.

10. Ricerca

La Regione Campania, sulla base delle prime attività sperimentali promuove in collaborazione con i partner "URCoFi" e nell'ambito delle attività già programmate, studi inerenti l'etologia dell'insetto nei nostri areali, la caratterizzazione molecolare per il riconoscimento certo della presenza del cerambicide anche solo su rosone, la ricerca di eventuali limitatori naturali, la valutazione dell'efficacia di prodotti fitosanitari già autorizzati per la difesa integrata delle drupacee.

Inoltre, di concerto con l'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agroambientali, Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD), sempre nell'ambito di attività sperimentali già in essere, continuerà la ricerca e lo sviluppo di sostanze attrattive per la cattura massale degli adulti.

Risulta anche strategica una ricerca e una sperimentazione di nuove tecniche di monitoraggio e di prevenzione ad ampio raggio che tutelino i territori da questa nuova specie aliena, in tempi utili ad evitare la diffusione in altri territori e nel contempo a preservare le produzioni agricole di aree frutticole di particolare pregio.

11. Misure finanziarie

In base all'art. 56, comma 2, del D.Lgs 214/2005 le spese per gli adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione del presente Piano d'azione sono a carico dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. Per casi particolari e per un numero limitato di piante, potrà essere attivato il servizio del "Pronto intervento fitosanitario" in modo da agevolare l'adozione di alcune delle predette misure ufficiali in tempi rapidi; nel caso di attivazione del predetto Pronto intervento, il Servizio fitosanitario regionale si rende disponibile, su specifica richiesta, a svolgere direttamente tutte le operazioni di abbattimento e distruzione delle piante infestate o sospette tali. Tale servizio è usufruibile contattando preventivamente il Servizio fitosanitario regionale email servizio.fito@maildip.regione.campania.it oppure sos.aromia@regione.campania.it.

12. Denuncia casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di *A. bungii* o suoi sintomi di segnalarla immediatamente al Servizio fitosanitario regionale, anche via email: servizio.fito@maildip.regione.campania.it oppure sos.aromia@regione.campania.it.


Tale struttura dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune.

13. Sanzioni


In base all'art. 54, comma 3 bis, del D. L.gs 214/2005 e s.m. chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente Piano d'Azione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g) del su citato D.Lgs è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.


Allegato 1. - *Aromia bungii* – Zona di contenimento (circa 205 km²)



Allegato 2 - *Aromia bungii* - Zona cuscinetto (circa 82 km²)



Allegato 3 – *Aromia bungii* - Zona delimitata



Allegato 4 – Zona libera: Intero territorio regionale al di fuori della zona delimitata

